



CH-3015 Berna, USTRA

- Dipartimenti responsabili della circolazione stradale dei Cantoni
- Associazione dei servizi della circolazione
- Associazioni e organizzazioni interessate

Vs. rif.:

Ns. rif.: S442-0443/Sol

Referente: Jeannette Soltermann

Berna, 19 dicembre 2019

Istruzioni relative alla licenza di condurre in prova

Gentili signore e signori,

a fine 2018 il Consiglio federale ha rivisto le prescrizioni sulla licenza di condurre. Di seguito sono elencate le modifiche che hanno ripercussioni sulle istruzioni in oggetto.

A partire dal 1° gennaio 2020:

- i neopatentati non hanno più limiti temporali entro cui recuperare il corso di formazione complementare che non fossero riusciti a frequentare durante il periodo di validità della licenza di condurre in prova;
- le autorità cantonali possono rilasciare la licenza di condurre definitiva della sottocategoria A1 ai titolari di una licenza di condurre in prova scaduta che intendono guidare solo motoveicoli della sottocategoria A1, purché possedessero già la relativa licenza per la sottocategoria prima della fine del periodo di validità della licenza di condurre in prova.

A partire dal 1° gennaio 2021:

- le formazioni completate (teoria della circolazione, formazione pratica di base degli allievi motociclisti) e i test superati (teoria di base, teoria complementare, esame pratico di conducente) hanno validità illimitata;
- le persone che intendono condurre ciclomotori con potenza del motore illimitata devono prima aver guidato per almeno due anni un ciclomotore con potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto potenza/peso non superiore a 0,20 kW/kg;

- le persone che intendono conseguire la licenza di condurre della categoria B e che hanno ottenuto la licenza per allievo conducente prima del compimento del 20° anno di età devono possedere la licenza per allievo conducente da almeno un anno per essere ammessi all'esame pratico.

Le istruzioni del 26 gennaio 2009 concernenti la licenza di condurre in prova sono adeguate di conseguenza. La nuova versione entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Cordiali saluti

Ufficio federale delle strade



Jürg Röthlisberger
Direttore

Allegato: Istruzioni relative alla licenza di condurre in prova



Berna, 19 dicembre 2019

Istruzioni relative alla licenza di condurre in prova

(in base all'art. 150 cpv. 6 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC, RS 741.51)

1. Persone interessate

1.1 *Principio*

La licenza di condurre di durata limitata a tre anni è rilasciata:

1.1.1 ai nati il o dopo il 1° dicembre 1987;

1.1.2 ai nati prima del 1° dicembre 1987 che non abbiano mai posseduto una licenza per allievo conducente delle categorie A o B e ne abbiano fatto domanda dopo il 1° dicembre 2005.

1.2 *Deroghe*

La licenza di condurre definitiva è rilasciata:

1.2.1 ai nati prima del 1° dicembre 1987 che abbiano presentato la domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A o B prima del 1° dicembre 2005. La richiesta è considerata presentata in tempo utile se tutti i documenti di cui all'allegato 4 OAC, debitamente compilati, sono stati consegnati all'autorità cantonale competente, personalmente o tramite la Posta Svizzera, al più tardi il 30 novembre 2005 (data del timbro postale);

1.2.2 a chi ha presentato la domanda di licenza per allievo conducente delle categorie A o B dopo il 1° dicembre 2005, se prima di questa data aveva già fatto domanda per l'altra categoria; questa deroga vale anche se la persona in questione non ha ancora concluso la formazione o superato l'esame in vista di conseguire la licenza della categoria per la quale aveva presentato la domanda di licenza per allievo conducente anteriormente al 1° dicembre 2005;

1.2.3 ai titolari di una licenza di condurre della categoria A1 in formato cartaceo (di colore blu).

2. Calcolo del periodo di prova

Il periodo di prova è di tre anni (art. 15a cpv. 1 secondo periodo della legge sulla circolazione stradale, LCStr, RS 741.01).

Esso decorre dal giorno del superamento dell'esame di conducente (ad es. il 15 gennaio 2017) e termina il giorno in cui sono trascorsi tre anni interi (14 gennaio 2020).

Se viene estesa un'ulteriore categoria o sottocategoria di licenza di condurre in prova, è rilasciata una nuova licenza di condurre. La data di scadenza rimane invariata.

3. Iscrizioni nella licenza di condurre

Il termine del periodo di validità è riportato al numero 4b (data di scadenza). La data di sca-

denza non viene menzionata individualmente per le singole categorie (numero 11).

4. Rilascio della licenza di condurre definitiva

La licenza di condurre definitiva può essere rilasciata al più presto un mese prima della scadenza del periodo di prova (numero 4b).

5. Licenza di condurre in prova scaduta

Quando scade la licenza di condurre in prova decade anche l'autorizzazione a condurre. La licenza scaduta non deve essere ritirata.

Il titolare può recuperare la formazione complementare mancata iscrivendosi presso un organizzatore di corsi riconosciuto. Sulla base dell'attestato d'iscrizione, l'autorità del Cantone di domicilio rilascia un'autorizzazione di guida, valida solo per il viaggio di andata, la partecipazione al corso e il rientro. Questa non deve essere riportata nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione e neppure comunicata all'USTRA. Il titolare deve tuttavia portarla con sé.

In caso di infrazioni commesse una volta trascorso il periodo di prova, le misure «Proroga del periodo di prova» e «Annullamento della licenza di condurre in prova» non sono più applicabili, anche se non si è ancora svolta la formazione complementare.

6. Proroga del periodo di prova

Se la revoca della licenza termina prima della scadenza del periodo di prova, è rilasciata una nuova licenza di condurre in prova la cui validità, rispetto alla licenza precedente, viene prolungato di un anno esatto. Esempio:

Data di scadenza precedente: 24 giugno 2019; nuova data di scadenza: 24 giugno 2020.

Se la revoca della licenza termina dopo la scadenza del periodo di prova, viene rilasciata una nuova licenza di condurre in prova con validità di un anno a decorrere dal giorno del nuovo rilascio della licenza. Esempio:

Data di scadenza precedente: 24 giugno 2019; ultimo giorno di revoca: 8 agosto 2019; nuova data di rilascio: 9 agosto 2019; nuova data di scadenza: 8 agosto 2020.

7. Rilascio di una nuova licenza di condurre al termine del periodo di validità

La licenza di condurre in prova scaduta non deve essere ritirata.

Su richiesta, può essere rilasciata la licenza di condurre definitiva per le categorie speciali. La licenza definitiva della sottocategoria A1 può essere rilasciata se il richiedente possedeva la sottocategoria A1 prima della scadenza della licenza in prova.

Chi intende conseguire, o conseguire nuovamente, la licenza per un'altra sottocategoria o categoria deve seguire, in principio, la procedura prevista dall'OAC. Sono applicabili le agevolazioni di cui al punto 8.2.

L'autorità cantonale rilascia una nuova licenza di condurre in prova.

8. Rilascio di una nuova licenza di condurre dopo un annullamento

8.1 *Principi*

L'annullamento comporta il ritiro della licenza di condurre. Sono revocate e ritirate anche eventuali licenze per allievo conducente.

I richiedenti di una licenza per allievo conducente che dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova abbiano superato il periodo di attesa di un anno e siano in grado di attestare la propria idoneità alla guida certificata da una perizia eseguita da uno psicologo del traffico devono seguire la procedura prevista dall'OAC per il conseguimento delle categorie A e B o sottocategorie A1 e B1, anche se in precedenza erano titolari di categorie superiori.

La data dell'esame riportata nella nuova licenza di condurre in prova è quella del nuovo esame pratico di conducente.

8.2 Agevolazioni

Fino al 31° dicembre 2020:

Se la domanda di licenza per allievo conducente è presentata entro cinque anni dalla data dell'annullamento, sono concesse le agevolazioni seguenti:

- categoria A: chi, al momento dell'annullamento, è titolare di una licenza di condurre della categoria A (illimitata), ma al momento del rilascio della nuova licenza non ha ancora 25 anni, ottiene comunque la licenza per allievo conducente della categoria A (illimitata);
- categorie e sottocategorie BE, B 121, B 122, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE:
 - (dopo tutti gli esami di conducente della categoria B) il richiedente deve superare solo un esame pratico di conducente con un veicolo della categoria o sottocategoria più elevata per poter conseguire nuovamente la licenza di condurre di tutte le categorie inferiori di cui era titolare al momento dell'annullamento. Vale la seguente sequenza di categorie, in ordine decrescente: CE, DE, D, C, D1E, C1E, D1, C1, BE, B 121, B 122;
 - non occorre sostenere nuovamente l'eventuale pratica di guida prevista dall'OAC;
 - non occorre superare l'eventuale esame teorico complementare prescritto.

Dal 1° gennaio 2021:

Se la domanda di licenza per allievo conducente è presentata entro cinque anni dalla data dell'annullamento, sono concesse le agevolazioni seguenti:

- categoria A e sottocategoria A1:
 - (dopo l'esame teorico di base della categoria B) il richiedente deve superare solo l'esame pratico di conducente con un veicolo d'esame della categoria o della sottocategoria desiderata (A o A1). Chi supera l'esame pratico di conducente con un veicolo d'esame della categoria A (limitata) consegue anche la licenza della sottocategoria A1. Chi supera l'esame pratico di conducente della categoria A (illimitata) consegue la licenza per tutte le categorie di motoveicoli;
 - le persone la cui licenza di condurre in prova viene annullata dopo il 1° gennaio 2021 e che al momento dell'annullamento possiedono già la licenza di condurre della categoria A (illimitata) ottengono la licenza per allievo conducente della categoria A (illimitata).
- categorie e sottocategorie BE, B 121, B 122, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D, DE:
 - (dopo tutti gli esami di conducente della categoria B) il richiedente deve superare solo un esame pratico di conducente con un veicolo della categoria o sottocategoria più elevata per poter conseguire nuovamente la licenza di condurre di tutte le categorie inferiori di cui era titolare al momento dell'annullamento. Vale la seguente sequenza di categorie, in ordine decrescente: CE, DE, D, C, D1E, C1E, D1, C1, BE, B 121, B 122;
 - chi fa richiesta prima del compimento del 20° anno di età di una nuova licenza per allievo conducente di categoria B dopo l'annullamento della licenza in prova della

stessa categoria può essere ammesso all'esame pratico di conducente anche se era in possesso della licenza per allievo conducente da meno di un anno.

- non occorre sostenere nuovamente l'eventuale pratica di guida prevista dall'OAC;
- se superato dopo il 1° gennaio 2021, l'esame teorico complementare ha validità illimitata. Non deve essere ripetuto neppure dopo l'annullamento della licenza di condurre in prova.

8.3 *Esempi*

Gli esempi si applicano anche alle licenze per allievo conducente e alle licenze di condurre rilasciate dopo il 1° gennaio 2021. I titolari non devono tuttavia frequentare il corso di teoria della circolazione né la formazione pratica di base se hanno seguito queste formazioni dopo il 1° gennaio 2021.

- 8.3.1 P. possedeva una licenza di condurre delle categorie A e B. Se intende guidare nuovamente motoveicoli e automobili, deve presentare una domanda di licenza per allievo conducente per ciascuna categoria. Se sono soddisfatti i requisiti per il rilascio ed è stato superato l'esame teorico di base, l'autorità cantonale rilascia una licenza per allievo conducente della categoria A e una della categoria B. Dopo aver svolto la formazione pratica di base e frequentato il corso di teoria della circolazione, P. deve superare l'esame pratico di conducente della categoria A e della categoria B (due esami completi). L'autorità cantonale rilascerà una licenza di condurre in prova per le categorie A e B.
- 8.3.2 K. possedeva una licenza di condurre delle categorie B (compreso il permesso per il trasporto professionale di persone, codice 121 o 122) e BE. Se vuole ottenere nuovamente queste autorizzazioni di condurre deve presentare una domanda di licenza per allievo conducente per ciascuna categoria, superare l'esame teorico di base, frequentare il corso di teoria della circolazione e superare l'esame pratico della categoria B; per le categorie superiori B 121 (122) e BE occorre inoltre superare l'esame pratico di conducente della categoria BE. L'autorità cantonale rilascerà una licenza di condurre in prova delle categorie B, B 121 (122) e BE.
- 8.3.3 R. possedeva una licenza di condurre delle categorie B (compreso il permesso per il trasporto professionale di persone, codice 121 o 122) e D e della sottocategoria C1. Se vuole ottenere nuovamente queste autorizzazioni di condurre deve presentare una domanda di licenza per allievo conducente per ciascuna categoria e sottocategoria, superare l'esame teorico di base, frequentare il corso di teoria della circolazione e superare l'esame pratico della categoria B; per le categorie superiori D e B 121 (122) e per la sottocategoria C1 occorre inoltre superare l'esame pratico di conducente della categoria D. L'autorità cantonale rilascerà una licenza di condurre in prova delle categorie B, B 121 (122) e D e della sottocategoria C1.

9. Procedura in caso di conversione della licenza di condurre estera

- 9.1 La licenza di condurre definitiva viene rilasciata alle persone in possesso di una licenza di condurre estera:
- conseguita prima del 1° dicembre 2005 per la categoria A o B; oppure
 - conseguita il o dopo il 1° dicembre 2005 e, in caso di acquisizione del domicilio in Svizzera da parte del titolare, valida da almeno un anno.

9.2 *Inizio del periodo di prova*

Il periodo di prova decorre dal rilascio della licenza di condurre svizzera.

Se viene vietato l'uso della licenza di condurre all'ultima data utile ai fini della conversione

regolare (art. 42 cpv. 3^{bis} lett. a OAC), la licenza di condurre svizzera è rilasciata allo scadere del divieto di guida e il periodo di prova decorre dalla data del rilascio. Se il richiedente non presenta i documenti necessari secondo l'allegato 4 OAC, la licenza di condurre non può essere rilasciata e l'autorità cantonale dispone il divieto di far uso della patente estera a tempo indeterminato.

9.3 *Durata del periodo di prova*

Il periodo di prova dura tre anni, dedotto l'intervallo di tempo compreso tra la data di rilascio della patente estera e l'ultimo termine utile per convertirla regolarmente. Si veda l'esempio in appendice.

10. Procedura al rientro in Svizzera dopo uno spostamento di domicilio all'estero

Chi consegue una licenza di condurre in prova in Svizzera e trasferisce il proprio domicilio all'estero è soggetto alla normativa del nuovo Stato di residenza, che disciplina l'opportunità, le modalità e le scadenze per la conversione della licenza di condurre svizzera in un documento del nuovo Stato di domicilio. In funzione di quanto precede, al rientro in Svizzera si procede come segue.

- Se la licenza di condurre svizzera era stata convertita (caso più frequente), eventualmente anche in una patente in prova:

chi rientra in Svizzera con una licenza di condurre valida (ev. «in prova») del vecchio Stato di domicilio è soggetto alla normativa che si applica ai conducenti di veicoli a motore provenienti dall'estero (art. 42 cpv. 3^{bis} lett. a e art. 44a OAC).

- Se la licenza di condurre svizzera non era stata convertita:

chi rientra in Svizzera con la propria licenza di condurre svizzera in corso di validità è trattato come se nello Stato estero in cui aveva risieduto avesse dovuto convertire la licenza di condurre entro al massimo un anno (analogamente all'art. 42 cpv. 3^{bis} lett. a OAC).

Esempio:

Il 15 maggio 2016 X. consegue una licenza di condurre svizzera in prova (scadenza: 14 maggio 2019). Il 4 aprile 2017 si trasferisce all'estero. Successivamente rientra in Svizzera.

- Se il rientro avviene dopo il 3 aprile 2018, la licenza svizzera di X. dovrebbe essere stata convertita in una patente estera. L'autorità cantonale tratta X. come un qualsiasi titolare di patente di guida (non in prova) dello Stato estero di provenienza e gli rilascia una licenza di condurre svizzera definitiva.
- Se il rientro avviene prima del 3 aprile 2018, la licenza svizzera di X. non dovrebbe essere stata convertita in una patente estera. X. rimane titolare di una licenza di condurre svizzera in prova e deve frequentare il corso di formazione complementare entro la scadenza del periodo di prova (o, eventualmente, recuperarlo in seguito, secondo la procedura di cui al punto 5).

11. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020 e sostituiscono le istruzioni del 26 gennaio 2009 concernenti la licenza di condurre in prova.

Ufficio federale delle strade


Jürg Röthlisberger
Direttore

Esempio per il calcolo del periodo di prova in caso di conversione di patente estera

Rilascio della patente estera:	3 ottobre 2010
Rilascio della categoria B (estera):	3 dicembre 2013
Rilascio della categoria A (estera):	27 maggio 2014
Acquisizione del domicilio in Svizzera:	5 giugno 2014

Poiché né la categoria A né la categoria B sono state rilasciate prima del 1° dicembre 2005 e al momento dell'acquisizione del domicilio in Svizzera il titolare non era ancora in possesso della categoria A o B da almeno un anno, la persona in questione è soggetta alle disposizioni sulla licenza di condurre in prova.

La licenza di condurre in prova svizzera è rilasciata su domanda, previo superamento di un'eventuale corsa di controllo e posto che siano soddisfatti gli altri requisiti per il rilascio.

La sua durata è calcolata come segue:

Il periodo di prova decorre dal rilascio della licenza di condurre svizzera.

periodo di prova: tre anni	1095 giorni (se il periodo comprende un anno bisestile: 1096 giorni)
dedotto il periodo tra il rilascio della categoria B (estera): 3 dicembre 2013 l'ultimo termine utile per convertirla regolarmente: 4 giugno 2015	548 giorni
totale:	547 giorni

data di rilascio: 2 giugno 2015
 data di scadenza: 30 novembre 2016
 data di rilascio: 20 giugno 2014
 data di scadenza: 18 dicembre 2015
 data di rilascio: 18 settembre 2018
 data di scadenza: 18 marzo 2020

Tabella Excel per il calcolo del periodo di prova:

www.astra.admin.ch → Documentazione → Legislazione → Documenti concernenti la circolazione stradale → Pubblicazioni → Tabella di conversione per la licenza di condurre in prova

